

# SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 370)

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 7<sup>a</sup> Commissione permanente (Difesa) della Camera dei deputati nella seduta del 14 gennaio 1959 (V. Stampato n. 550)*

presentato dal **Ministro della Difesa**

(SEGNI)

di concerto col **Ministro dell'Interno**

(TAMBRONI)

col **Ministro delle Finanze**

(PRETI)

e col **Ministro del Tesoro**

(ANDREOTTI)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA  
IL 23 GENNAIO 1959

**Devoluzione a favore di Enti di assistenza delle ritenute sulle paghe dei militari di truppa della Marina, dell'Aeronautica e del Corpo della guardia di finanza, nonchè sugli stipendi e sulle paghe dei militari del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza**

### DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

In deroga a quanto stabilito dall'articolo 39, primo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, recante nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, l'importo delle ritenute:

sulle paghe dei militari di truppa puniti della Marina militare, operate ai sensi del regio decreto 2 giugno 1924, n. 931, tabella IV, lettera B, e dell'articolo 210 del regolamento di disciplina per i Corpi militari, approvato con regio decreto 13 novembre 1924;

sulle paghe dei militari di truppa puniti dell'Aeronautica militare, operate ai sensi degli articoli 92 e 93 del regio decreto-legge 3 febbraio 1938, n. 744, convertito nella legge 16 febbraio 1939, n. 468;

sulle paghe dei militari di truppa puniti della Guardia di finanza, operate ai sensi dell'articolo 11 del regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3170, e dell'articolo 87 del testo unico delle disposizioni concernenti gli stipendi ed assegni fissi per l'Esercito, approvato con regio decreto 31 dicembre 1928, n. 3458,

è devoluto a favore, rispettivamente:

dell'Istituto Andrea Doria, eretto in Ente morale con decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1948, n. 989;

dell'Opera nazionale dei figli degli aviatori eretta in ente morale con regio decreto 14 giugno 1934, n. 1181;

dell'Ente nazionale di assistenza per gli orfani dei militari della Guardia di finanza, costituito con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1951, n. 1530.

#### Art. 2.

In deroga a quanto stabilito dall'articolo 39, primo comma del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e dall'articolo 17 della

legge 19 gennaio 1942, n. 22, sull'istituzione dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i dipendenti statali, l'importo delle ritenute operate ai sensi degli articoli 228 e 234 del regolamento per il Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 30 novembre 1930, n. 1629, sugli stipendi o sulle paghe dei militari del Corpo puniti con la riduzione dello stipendio o paga, è devoluto al « Fondo di assistenza, previdenza e premi per il personale di pubblica sicurezza » eretto in Ente morale con decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 1942, n. 1112.

#### Art. 3.

Agli effetti di qualsiasi imposta, tassa o diritto stabiliti dalle leggi generali o speciali, gli Enti di cui agli articoli precedenti sono equiparati alle Amministrazioni dello Stato.

L'equiparazione alle Amministrazioni dello Stato non comporta alcuna esenzione ai fini delle imposte dirette.